



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione monocratica
Giudice dr. TORNATORE MARCO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Alla pubblica udienza del 27/9/2011

nel procedimento penale contro:

- 1) **NALE Massimo**, nato il 4/3/1977 in Aosta, ivi residente in Fr. Arpuilles, Capoluogo n. 78/A; assistito e difeso dagli avvocati F. PARINI e M. CHEVALLARD del foro di Aosta di fiducia;
- 2) **POLIN Massimiliano**, nato il 3/3/1972 in Aosta, residente in Morgex Via Vuillermoz n. 2, assistito e difeso dall'avv. F. PARINI del foro di Aosta di fiducia
- 3) **BERTHOD Roger** nato il 10/7/1975 in Aosta, residente in Gressan Fr. Benaz n. 6, assistito e difeso dall'avv. F. PARINI del foro di Aosta.

IMPUTATI

POLIN Massimiliano:

(1) reato previsto dall'articolo 81 cpv., 479 codice penale, perché, nella qualità di delegato del titolare dello STA (sportello telematico dell'automobilista: dpr 358/2000) operante presso l'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991) con sede in Aosta Corso Battaglione Aosta 103, con delega del 27.5.2008, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- (a) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 04/AO12262T riquadro <T> repertorio n. 394, che la firma di DESIATO Natascia sul certificato di proprietà (CDP) n. 04/AO12262T riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da DESIATO Natascia il 25.3.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA;
- (b) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 00/AO24169W riquadro <T> repertorio n. 433, che la firma di TOSI Mario sul certificato di proprietà (CDP) n. 00/AO24169W riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da TOSI Mario il 2.4.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA;

- (c) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 07/AO63191K riquadro <T> repertorio n. 427, che la firma di BEE Egidio sul certificato di proprietà (CDP) n. 07/AO63191K riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da BEE Egidio il 1.4.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA.

Fatti commessi in Aosta, marzo e aprile 2010.

NALE Massimo:

(1) reato previsto dall'articolo 81 cpv, 479 codice penale, perché, nella qualità di responsabile gestionale dell'autosalone di Saint Christophe <Autoprestige 4x4> e titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche <Agenzia SICAV 2000>, delegato del titolare dello STA (sportello telematico dell'automobilista: dpr 358/2000) operante presso l'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991) con sede in Aosta Corso Battaglione Aosta 103, con delibera del CDA del 23.5.2008, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- (a) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 10/AO00412N riquadro <T> repertorio n. 388, che la firma di GIOVINAZZO Marco sul certificato di proprietà (CDP) n. 10/AO00412N riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da GIOVINAZZO Marco il 24.3.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA;
- (b) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 05/AO37774N riquadro <T> repertorio n. 631, che la firma di STEFANOLI Luisella sul certificato di proprietà (CDP) n. 05/AO37774N riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da STEFANOLI Luisella il 6.5.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA;
- (c) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 05/AO00368M riquadro <T> repertorio n. 566, che la firma di GIGLIOTTI Fausto e MURACA Angelina sul certificato di proprietà (CDP) n. 05/AO00368M riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da GIGLIOTTI Fausto e MURACA Angelina il 28.4.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA.

Fatti commessi in Aosta, marzo e aprile e maggio 2010.

BERTHOD Roger:

(1) reato previsto dall'articolo 81 cpv, 479 codice penale, perché, nella qualità delegato del titolare dello STA (sportello telematico dell'automobilista: dpr 358/2000) operante presso l'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991) con sede in Aosta Corso Battaglione Aosta 103, con delega del 27.5.2008, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

- (a) falsamente attestava, nel certificato di proprietà (CDP) n. 04/AO36231L riquadro <T> repertorio n. 591, che la firma di PRONESTI Michele sul certificato di proprietà (CDP) n. 04/AO36231L riquadro <T> era stata apposta in sua presenza da PRONESTI Michele il 3.5.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 SpA.

Fatti commessi in Aosta, maggio 2010.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena finale di mesi dieci di reclusione nei confronti di NALE e POLIN; assoluzione per BERTHOD. Dichiarazione di falsità delle autenticazioni di sottoscrizioni.

Il difensore dell'imputato NALE chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o altra formula meglio vista.

Il difensore degli imputato POLIN e BERTHOD chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o altra formula meglio vista; in subordine, chiede concedersi i benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

NALE Massimo risponde di falso ideologico in atto pubblico nella qualità di titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche "Agenzia SICAV 2000 s.p.a.", abilitata quale sportello telematico dell'automobilista (d'ora innanzi STA; cfr., inoltre, sulla qualità di titolare dell'agenzia di NALE Massimo, la deposizione del teste VILLA Alessandro, sentito all'udienza del 27/9/2011) e, comunque, nella qualità soggetto autore delle autentiche di sottoscrizioni a lui attribuite in imputazione.

POLIN Massimiliano e BERTHOD Roger rispondono entrambi in qualità di soggetti delegati, con atto in data 27/5/2008, dal titolare del suddetto sportello telematico dell'automobilista (d'ora innanzi STA), operante presso l'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede in Aosta, Corso Battaglione Aosta 103.

Nella qualità sopra riportata, NALE Massimo attestava, nel certificato di proprietà n. 05/AO37774N riquadro <T>, repertorio n. 631, che la firma di STEFANOLI Luisella sul predetto certificato era stata apposta in sua presenza il 6/5/2010 nella sede dello STA "SICAV 2000 s.p.a." (cfr. certificato di proprietà prodotto in copia dal Pubblico Ministero all'udienza del 27/9/2011).

In realtà, la STEFANOLI, sentita come teste all'udienza del 27/9/2011, riferiva di avere apposto la firma sul retro del certificato di proprietà negli uffici della concessionaria Mitsubishi-Hyundai di Saint-Cristophe (AO) e non nella sede dello STA ubicata in Aosta, Corso Battaglione Aosta 103, su indicazione dell'addetto alle vendite BARREL Christian ed in sua presenza e non in presenza di NALE Massimo, che compare invece quale autenticatore.

BARREL Christian, anch'egli sentito come teste all'udienza del 27/9/2011, dichiarava di non ricordare con esattezza le circostanze descritte dalla teste STEFANOLI.

Nonostante la lacuna mnemonica del teste BARREL – plausibilmente dovuta al rilevante lasso di tempo intercorso tra il fatto e la testimonianza resa, nonché dal numero, verosimilmente elevato, di vendite *medio tempore* portate a termine – la precisione di quanto riferito dalla STEFANOLI in merito alle modalità di sottoscrizione del certificato di proprietà relativo alla vettura Hyundai tg. CS579PP consente di concludere che la donna non abbia apposto la propria sottoscrizione nel riquadro "T" del certificato di proprietà in presenza di NALE Massimo nei locali dello STA di Corso Battaglione Aosta 103, come invece attestato dall'odierno imputato.

Il NALE è altresì accusato di avere falsamente attestato, nel certificato di proprietà n. 05/AO00368M riquadro <T>, repertorio n. 566, che le firme di GIGLIOTTI Fausto e MURACA Angelina sul predetto certificato erano state apposte in sua presenza il 28.4.2010 nella sede dello STA "SICAV 2000 s.p.a."

In tale caso, la falsità di quanto attestato dall'imputato è eclatante. Il teste GIGLIOTTI Fausto, sentito come teste all'udienza del 27/9/2011, non solo ha riferito di avere apposto la propria sottoscrizione (come la teste STEFANOLI) negli uffici della concessionaria Mitsubishi-Hyundai di Saint-Cristophe (AO) e non nella sede dello STA ubicata in Aosta, Corso Battaglione Aosta 103, su indicazione dell'addetto alle vendite BARREL Christian ed in sua presenza (e non in presenza di NALE Massimo, che compare quale autenticatore), ma ha anche dichiarato, confermandolo in dibattimento, che la sottoscrizione della madre MURACA Angelina veniva apposta in Calabria (precisamente in Platania), ove l'anziana donna risiede: *"approfittando del viaggio in Calabria di mio fratello Virginio ... avevo chiesto di far firmare il certificato di proprietà della Fiat Punto a nostra madre ... il viaggio è stato effettuato nel mese di marzo [2010]"* (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali resa da GIGLIOTTI Fausto in data 25/5/2010, acquisito al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti).

La precisione della narrazione del teste e la singolarità delle circostanze in cui venivano raccolte le firme di GIGLIOTTI Fausto e MURACA Angelina non sono contraddette dalla deposizione di BARREL Christian, il quale, come nel precedente caso relativo alla falsa autenticazione della firma della STEFANOLI, ha riferito di non ricordare l'episodio, sempre adducendo il rilevante numero delle vendite da lui effettuate nel medesimo arco temporale.

Non vi sono invece prove sufficienti per affermare, con la necessaria certezza, che GIOVINAZZO Marco non abbia apposto la propria sottoscrizione dinanzi a NALE Massimo. Egli, infatti, sentito come teste all'udienza del 27/9/2011, confermando quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali resa da GIOVINAZZO Marco in data 3/5/2010, acquisito al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti), ha riferito di non ricordare se la firma sul retro del certificato di proprietà gli venisse richiesta da NALE Massimo o da altro dipendente della SICAV, né di ricordare chi fosse presente al momento della sottoscrizione in esame.

In tale situazione di incertezza, NALE Massimo va assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., limitatamente al reato di falso a lui ascritto al capo 1a) di imputazione, perché è insufficiente la prova che il fatto contestato sussista.

POLIN Massimiliano è accusato di avere falsamente attestato, nel certificato di proprietà (CDP) n. 04/AO12262T riquadro <T> repertorio n. 394, che la firma di DESIATO Natascia sul medesimo certificato era stata apposta in sua presenza il 25.3.2010 nella sede dello STA SICAV 2000 s.p.a.

Anche in tal caso, le attestazioni contenute nell'autenticazione sono contraddette dalla deposizione resa da DESIATO Natascia, poiché ella, sentita come teste all'udienza del 27/9/2011, ha con precisione riferito di avere apposto la propria sottoscrizione sul certificato di proprietà nell'ufficio del dipendente della concessionaria SICAV

ZUCCOLOTTO Luca (a non invece negli uffici dello STA di Corso Battaglione Aosta 103, come indicato nell'autentica di firma), alla presenza del medesimo ZUCCOLOTTO (e non anche del POLIN, che compare come autenticatore).

Il teste ZUCCOLOTTO, sentito anch'egli all'udienza del 27/9/2011, ha invece sostenuto di avere accompagnato la DESIATO presso il POLIN, dinanzi al quale le operazioni di autenticazione sarebbero avvenute.

Sebbene sottoposti a confronto, i due testi confermavano recisamente le rispettive versioni, tra loro evidentemente incompatibili.

Ebbene, la teste DESIATO è parsa maggiormente affidabile, atteso che:

- a donna è soggetto completamente indifferente all'esito del processo, mentre lo ZUCCOLOTTO è legato da rapporti di colleganza con gli imputati, tuttora frequentati con cadenza quotidiana presso la concessionaria;
- ella ha riferito con precisione e dovizia di particolari le modalità con le quali è avvenuta la sottoscrizione del certificato di proprietà: a differenza dello ZUCCOLOTTO, che di professione è rivenditore di veicoli e segue le vendite di 30-40 veicoli al mese (come da lui stesso riferito), la DESIATO ha compiuto quelle operazioni una sola volta e con verosimile attenzione, posto che ella era perfettamente consapevole che la sottoscrizione avrebbe comportato la cessione di un veicolo di sua proprietà, e dunque appare nella migliore condizione per ricostruire con esattezza e maggiore affidabilità l'accaduto.

Se, dunque, la versione della DESIATO, per le ragioni sopra svolte, è maggiormente attendibile, non di meno la deposizione dello ZUCCOLOTTO può automaticamente ritenersi falsa, poiché egli, avendo seguito nel medesimo arco temporale un rilevante numero di vendite di veicoli, può incolpevolmente ricordare i fatti in modo scorretto o avere confuso l'episodio di cui trattasi con un altro.

Sempre il POLIN è accusato di avere falsamente attestato, nel certificato di proprietà (CDP) n. 00/AO24169W riquadro <T> repertorio n. 433, che la firma di TOSI Mario sul medesimo certificato era stata apposta in sua presenza il 2.4.2010 nella sede dello STA "SICAV 2000 s.p.a."

Veniva sentito come testimone TOSI Mario, il quale riferiva di essersi recato nell'ufficio dello STA di Corso Battaglione 103, ma di avere firmato sul retro del certificato di proprietà soltanto alla presenza di una ragazza (e non di altre persone), dopo averle consegnato su sua richiesta la patente di guida.

Sebbene la ragazza non sia identificabile, è evidente anche in questo caso la falsificazione dell'autenticazione, poiché, contrariamente a quanto in essa attestato, la sottoscrizione del TOSI non avveniva in presenza del POLIN (di sesso maschile), ma di una non meglio identificabile ragazza (di sesso femminile).

Infine, il POLIN è accusato di avere falsamente attestato, nel certificato di proprietà (CDP) n. 07/AO63191K riquadro <T> repertorio n. 427, che la firma di BEE Egidio era stata apposta in sua presenza il 1.4.2010 nella sede dello STA "SICAV 2000 s.p.a."

Anche BEE Egidio, sentito come testimone all'udienza del 27/9/2011, riferiva di essersi recato nell'ufficio dello STA di Corso Battaglione 103, ma di avere firmato sul retro del certificato di proprietà soltanto alla presenza di una ragazza (e non di altre persone, fatta eccezione per la moglie del teste).

La falsificazione dell'autenticazione è anche qui evidente, poiché il teste ha apposto la propria sottoscrizione in presenza di una ragazza (di sesso femminile) e non dell'autenticatore, il cui nominativo che compare nel certificato di proprietà (trattasi di POLIN Massimiliano, di sesso maschile).

A carico di BERTHOD Roger viene addebitato un unico episodio, consistito nell'aver falsamente attestato, nel certificato di proprietà n. 04/AO36231L riquadro <T> repertorio n. 591, che la firma di PRONESTI Michele sul medesimo era stata apposta in sua presenza nella sede dello STA "SICAV 2000 s.p.a."

Anche in tal caso, le attestazioni contenute nell'autenticazione sono contraddette dalla deposizione resa dal diretto interessato, PRONESTI Michele, il quale, a seguito di ripetute domande specifiche, ha riferito con precisione di avere apposto la propria sottoscrizione sul certificato di proprietà dinanzi a POLIN Massimiliano, che riconosceva in dibattimento indicandolo con assoluta certezza, anche in sede di confronto con ZUCCOLOTTO Luca.

L'autenticatore che compare nel certificato di proprietà non è però il POLIN, ma è BERTHOD Roger.

Il teste ZUCCOLOTTO, sentito all'udienza del 27/9/2011, ha invece sostenuto di avere accompagnato il PRONESTI presso il BERTHOD, dinanzi al quale le operazioni di autenticazione sarebbero avvenute alla sua presenza con assoluta regolarità.

Sebbene sottoposti a confronto, i testi ZUCCOLOTTO e PRONESTI confermavano recisamente le rispettive versioni, tra loro evidentemente incompatibili.

Ebbene, il teste PRONESTI è parso maggiormente affidabile, atteso che:

- C
ome già detto per il confronto avvenuto tra lo stesso ZUCCOLOTTO e la teste DESIATO, PRONESTI è soggetto completamente indifferente all'esito del processo, mentre lo ZUCCOLOTTO è legato da rapporti di colleganza con gli imputati, tuttora frequentati con cadenza quotidiana presso la concessionaria;
- P
RONESTI ha riferito con precisione di particolari le modalità con le quali è avvenuta la sottoscrizione del certificato di proprietà: a differenza dello ZUCCOLOTTO, che di professione è rivenditore di veicoli e segue le vendite di 30-40 veicoli al mese, il PRONESTI ha compiuto quelle operazioni una sola volta e con verosimile attenzione, posto che egli era perfettamente consapevole che la sottoscrizione avrebbe comportato la cessione di un veicolo di sua proprietà, e dunque appare nella migliore condizione per ricostruire con esattezza e maggiore affidabilità l'accaduto;
- a
ppare infine veramente singolare che per due volte nel medesimo dibattimento lo ZUCCOLOTTO venga decisamente smentito da due testi completamente

indifferenti (e tra loro non legati da rapporti di conoscenza o di comunanza di interessi), proprio sulle medesime modalità di autenticazione delle sottoscrizioni.

Ne segue che anche BERTHOD Roger, contrariamente alla richiesta assolutoria del Pubblico Ministero, va dichiarato colpevole del delitto di falso a lui ascritto.

Deve aggiungersi che la difesa degli imputati, nel corso dell'istruzione dibattimentale, ha esibito a tutti i testimoni i moduli in bianco normalmente impiegati per le operazioni di immatricolazione dei veicoli. Tutti i testimoni, pur non ricordandosi quante firme avevano apposto per il perfezionamento della vendita dei veicoli di loro proprietà, hanno attendibilmente mostrato di non confondere la sottoscrizione necessaria per l'immatricolazione del veicolo con quella da apporre sul certificato di proprietà per il trasferimento di proprietà del mezzo (e ciò naturalmente in ragione del rilievo e dell'incidenza economica dell'operazione).

Alla luce di quanto precede, le convergenti prove assunte nel corso del dibattimento permettono di concludere che NALE Massimo, POLIN Massimiliano e BERTHOD Roger colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, fatta eccezione, come si è detto, per il solo NALE Massimo del reato a lui contestato al capo 1a) di imputazione.

Non vi è dubbio, infatti, che gli odierni imputati debbano essere considerati pubblici ufficiali, nelle rispettive qualità di titolare di STA (NALE) e di delegati dal titolare medesimo (POLIN e BERTHOD).

A tale conclusione si perviene considerando che, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, lo sportello telematico dell'automobilista (STA) ha il potere di rilasciare *"contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà"*. Lo sportello può essere attivato presso le imprese di consulenza automobilistica e in tal caso esercita, quale soggetto privato, tipici poteri amministrativi di certificazione e di emissione di atti pubblici.

L'art. 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha poi attribuito ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, o a dipendenti da loro delegati, il potere di autenticare *"la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi"*.

Occorre ora verificare se i titolari degli STA ed i loro delegati assumano la qualità di pubblici ufficiali allorché siano richiesti di eseguire le operazioni di autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il trasferimento o la costituzione di altri diritti reali, anche di garanzia, di beni mobili registrati.

La questione può essere risolta affermativamente richiamando i noti principi formulati in materia di esercizio da parte di privati di pubbliche funzioni, da tempo stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 10086/1998; Cass. Sez. Unite sent. n. 7958/1992; Cass. n. 21088/2004).

Secondo tale incontrastato insegnamento, al fine di stabilire se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357

e 358 c.p., è necessario verificare, in primo luogo, se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore.

Non ha dunque rilievo che il soggetto sia o meno dipendente pubblico o intrattenga un rapporto di servizio o di altro genere con lo Stato o altro ente pubblico, poiché l'attività pubblica può essere svolta anche da soggetti privati, allorché essi dispongano di almeno uno dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dall'art. 357 c.p., tra cui compare anche l'esercizio in forma disgiunta di poteri certificativi, indipendentemente da formali investiture.

Atteso quanto sopra, si deve concludere che i titolari degli STA ed i loro delegati sono pubblici ufficiali allorché essi siano richiesti di autenticare delle sottoscrizioni apposte in calce ad atti traslativi di diritti aventi ad oggetto beni mobili registrati, trattandosi di operazioni regolate da norme di diritto pubblico, in quanto volte ad attribuire pubblica fede ed a provare fino a querela di falso quanto è stato compiuto in loro presenza. In particolare, essi hanno il potere di attestare come fatto vero che *"la sottoscrizione è stata apposta in [loro] presenza"*, sempre previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, ai sensi dell'art. 2703 c.c.

La giurisprudenza di legittimità afferma senza incertezze che l'autenticazione della sottoscrizione è atto del pubblico ufficiale, rientrante nell'esercizio di poteri amministrativi di certificazione, la falsificazione della quale è punita ai sensi dell'art. 479 c.p. quale delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale.

La stessa giurisprudenza ha inoltre escluso che il falso nelle operazioni di autenticazione possa reputarsi inutile o innocuo (e dunque non punibile *ex art. 49 c.p.*), persino nei casi, diversi da quello che qui interessa, in cui l'autenticazione non è più prevista dalla legge (cfr. Cass. sent. n. 6885/2002; Cass. sent. n. 24872/2005; Cass. sent. n. 45295/2005; Cass. sent. n. 12693/2006; Cass. sent. n. 6204/2010, secondo cui *"in tema di falsità documentali, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, attuata dall'art. 77 del D.Lgs. n. 445 del 2000, a seguito della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso compiuto mediante l'autenticazione, la quale, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto sia dotato"*).

Deve pertanto concludersi che il titolare di STA o il dipendente da lui delegato siano pubblici ufficiali nell'esercizio di poteri certificativi di autenticazione di sottoscrizioni apposte in calce ad atti traslativi di diritti aventi ad oggetto beni mobili registrati e rispondano di falso ideologico in atto pubblico, allorché essi attestino, contrariamente al vero, che la sottoscrizione è stata apposta in loro presenza.

Passando al trattamento sanzionatorio, agli imputati vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, poiché le falsità accertate hanno riguardato soltanto un aspetto formale dell'attestazione (la presenza del sottoscrittore dinanzi all'autenticatore) e non gli elementi sostanziali dell'operazione di vendita (l'accertamento dell'identità del sottoscrittore o altro).

Va poi riconosciuta la continuazione tra i reati attribuiti a NALE e POLIN, poiché l'esistenza del medesimo disegno criminoso si evince in modo evidente dal breve lasso

temporale intercorso tra i singoli episodi, nonché dalle modalità esecutive dei medesimi, sostanzialmente identiche.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si stima congrua per tutti gli imputati, valutati i parametri previsti dall'art. 133 c.p. nella prospettiva della rieducazione del reo delineata dall'art. 27 Cost., la pena base di anni uno di reclusione, coincidente con il minimo edittale, da ridursi a mesi otto di reclusione, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e da aumentarsi, nei confronti di NALE e POLIN alla pena di mesi nove di reclusione per la continuazione.

In favore di tutti gli imputati è possibile formulare una prognosi di non recidiva, atteso che l'effetto monitorio della presente sentenza di condanna può ritenersi idoneo ad evitare la commissione di nuovi episodi di falsità nelle operazioni di autenticazione, cui i predetti imputati sono tuttora addetti nelle rispettive qualità. Ne segue che va per tutti concessa la sospensione condizionale della pena, per la durata di anni cinque.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., la dichiarazione di falsità delle autenticazioni meglio descritte nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve NALE Massimo dal reato a lui ascritto al capo 1a) di imputazione, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 533 c.p.p., dichiara NALE Massimo, POLIN Massimiliano e BERTHOD Roger colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, avvinti i reati ascritti a NALE ed a POLIN dal vincolo per la continuazione, concessi a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, condanna:

NALE Massimo a mesi nove di reclusione;

POLIN Massimiliano a mesi nove di reclusione;

BERTHOD Roger a mesi otto di reclusione.

Visti gli artt. 163 e segg. c.p., sospende la pena a tutti gli imputati per la durata di anni cinque alle condizioni di legge.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 537 c.p.p., dichiara la falsità delle sole autenticazioni delle firme apposte da DESIATO Natascia il 25/3/2010, da TOSI Mario il 2/4/2010, da BEE Egidio il 1/4/2010, da STEFANOLI Luisella il 6/5/2010, da GIGLIOTTI Fausto e MURACA Angelina il 28/4/2010 e da PRONESTI Michele il 3/5/2010.

Aosta, 27/9/2011.

Il Giudice

dott. Marco Tornatore